

**Quesiti posti dalla dott.ssa....., giudice del Tribunale di ....., volti a conoscere: a) l'ambito dei poteri del Presidente di sezione e del Presidente del Tribunale in ordine alla fissazione del calendario delle udienze dibattimentali; b) l'ambito dei poteri del Presidente del collegio in relazione all'indicazione delle date di udienza di prosecuzione necessarie per la celebrazione dei processi.**

*(Deliberazione 19 marzo 2003)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 19 marzo 2003, ha adottato la seguente delibera:

“1. La dott.ssa .....riferisce che, nella qualità di presidente di uno dei due collegi della sezione penale del tribunale di ....., aveva concordato con il presidente del tribunale e con il presidente di sezione che, a partire dall'anno 2002, le udienze si sarebbero tenute il giovedì di ogni settimana e due martedì al mese, per un numero complessivo di sei udienze mensili. Sulla base di tale programma concordato era stato depositato in cancelleria, in data 1° ottobre 2002, il calendario delle udienze, e si era provveduto al coordinamento delle esigenze del ruolo collegiale con quelle delle altre funzioni assegnate ai componenti del collegio.

In data 11 dicembre 2002, però, il presidente della sezione penale ha predisposto un nuovo e diverso calendario chiedendo al presidente del tribunale di sostituirlo a quello depositato dalla dott.ssa ....., la quale, pertanto, ha chiesto di sapere *“se ed in che modo debba adeguarsi alle indicazioni del presidente di sezione ed a quelle che seguissero del presidente del Tribunale”*.

La dott.ssa ....., ha precisato che: 1) il criterio adottato dal presidente di sezione, nell'articolazione del nuovo calendario di udienze (turnazione sulla base di due settimane contigue) è oggetto di proposta di modifica tabellare ancora in fase di approvazione; 2) il presidente di sezione, nel provvedimento di predisposizione del nuovo calendario, richiama nel preambolo il provvedimento di variazione tabellare urgente in data 16 settembre 2002 del presidente del tribunale, che però non ha trattato la materia delle udienze collegiali; 3) il provvedimento, adottato dal presidente di sezione in data 2 settembre 2002, che ha fissato i giorni di udienza collegiale ed ha individuato i criteri di ripartizione degli affari tra i due collegi, ha avuto parere negativo da parte del consiglio giudiziario; 4) la modifica del calendario predisposto dalla dott.ssa ..... comporterà una riduzione complessiva del numero dei giorni di udienza, che difficilmente potrà essere compensata con l'individuazione di altre date per nuove udienze, in ragione degli impegni lavorativi dei componenti del collegio; 5) la riduzione di fatto del numero dei giorni di udienza sarà di nocumento per i processi pendenti innanzi al collegio presieduto dalla dott.ssa ..... specie per i processi particolarmente complessi in ragione dell'oggetto e/ del numero di imputati.

2. La dott.ssa ..... ha formulato, inoltre, un secondo quesito esponendo che all'udienza del 19 novembre 2002 era stato chiamato un processo relativo ad imputazioni per i delitti di falso in comunicazioni sociali, di falso in atto pubblico e di appropriazione indebita. In quell'udienza il presidente, la dott.ssa ....., aveva proposto alle parti il calendario, articolato su quattro giorni per settimana, specificamente il lunedì, martedì, giovedì e sabato, con inizio dal 13 gennaio e sino al 22 febbraio 2003. Siffatta articolazione del calendario di udienze rispondeva all'esigenza di una rapida definizione del processo, per l'imminente prescrizione di alcuni reati, e non comportava un disagio eccessivo per gli altri incarichi dei componenti del collegio o per la celebrazione di altri processi in fase istruttoria davanti al medesimo collegio. Tale calendario, al fine di consentire un'adeguata organizzazione del personale della cancelleria, era stato portato a conoscenza del presidente del tribunale, il quale, con nota del 14 novembre 2002, indirizzata alla dott.ssa ....., aveva confermato la possibilità di fissazione di udienze straordinarie, rimessa *“al prudente apprezzamento del presidente del collegio”*, per il soddisfacimento di *“esigenze particolari come la prosecuzione in tempi concentrati dell'assunzione delle prove orali ed il completamento delle discussioni finali”*. Con successiva nota del 25 novembre 2002, però, il presidente del tribunale, aveva indetto una riunione con la dott.ssa ....., il presidente della sezione, il dirigente della cancelleria, il presidente del consiglio del locale ordine forense (peraltro difensore di uno degli imputati del procedimento de quo) al fine di rivedere il calendario, rilevando che la fissazione di udienze straordinarie è ammessa solo in via eccezionale, dal momento che una fissazione

sistematica di udienze straordinarie "si riflette sulle altre funzioni attribuite ai componenti del collegio e sull'organizzazione del personale amministrativo". Nel corso della riunione il presidente del tribunale aveva dato lettura della nota con cui il procuratore della Repubblica ribadiva la necessità di una rapida definizione del procedimento de quo; la dott.ssa ....., da parte sua, aveva illustrato nuovamente le ragioni del mantenimento delle udienze straordinarie mentre il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati ed il dirigente della cancelleria non avevano mosso rilievi.

Con nota del 18 dicembre 2002, il presidente del tribunale ha disposto che il processo in questione poteva essere trattato eccezionalmente anche nei giorni di lunedì, ma non anche nei giorni di sabato, posto che il numero delle udienze fissate nel calendario predisposto dalla dott.ssa ..... era superiore a quello delle udienze settimanali previsto per il collegio da lei presieduto e che pertanto occorreva contenere il numero di udienze straordinarie. All'udienza del 19 dicembre 2002, di apertura del procedimento de quo, i difensori segnalavano cinque date di udienze, per le quali non avrebbero potuto assicurare la presenza, in ragione di pregressi concomitanti impegni professionali, manifestando comunque il loro assenso per il calendario di udienze in precedenza predisposto, dando disponibilità anche per i giorni di sabato. Allo stato si ha che le udienze fissate per il processo de quo sono dodici, un numero insufficiente a soddisfare l'esigenza di una rapida definizione.

Alla luce di quanto appena riassunto la dott.ssa ..... articola con maggiore specificazione il quesito nei termini seguenti, chiedendo: *"se sia consentito al presidente del collegio, nell'ambito dei poteri previsti dall'art. 477 c.p.p., fissare udienze di prosecuzione straordinarie, in altre parole in giorni diversi da quelli tabellarmente previsti, soprattutto in presenza di processi particolarmente complessi o con imputati sottoposti a misura cautelare detentiva o, infine, per evitare il maturarsi della fattispecie estintiva della prescrizione e per assicurare la ragionevole durata del processo; se in presenza di un calendario di udienze, assentito da tutte le parti processuali, si debba considerare vincolante l'indicazione, non altrimenti motivata, del presidente del Tribunale di non poter tenere udienza nel giorno di sabato, se infine il calendario concordato con le parti processuali possa essere modificato con provvedimento del presidente del Tribunale"*.

**3.** Per dare risposta ai quesiti è necessario fare un sintetico riferimento alla disciplina del potere di fissazione del calendario delle udienze dibattimentali e di quello di fissazione delle udienze straordinarie.

Quanto al primo profilo, l'art. 16 del d. lgs. 28 luglio 1989, n. 273, (norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d. P.R. 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni) dispone che *"il calendario delle udienze dibattimentali dei tribunali, anche per la corte di assise, nonché delle preture e delle loro sezioni è approvato dal presidente della corte di appello, su proposta formulata dal presidente del tribunale e dal pretore, sentiti i procuratori della Repubblica presso i rispettivi uffici"*.

Conseguenzialmente la circolare consiliare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2002/2003 (così come quella relativa al precedente biennio), prevede che *"nelle proposte tabellari.....dovranno essere indicati i giorni di udienza settimanale di ciascun magistrato...."*, o meglio, per il tribunale nel settore penale, sia i giorni di udienza del giudice monocratico che i giorni di udienza del collegio.

Nonostante l'inserimento nel programma organizzativo generale, il modulo procedimentale per la formazione del calendario delle udienze non è quello stabilito dall'art. 7 bis r.d. n. 12/1941, connotato dall'attribuzione del potere decisorio al Consiglio superiore della magistratura e dall'attribuzione ai presidenti delle corti di appello di un mero potere di proposta, da esercitarsi previo parere dei consigli giudiziari, perché il citato art. 16 prevede una proposta del presidente del tribunale, su parere del procuratore della Repubblica, e una decisione con provvedimento del presidente della corte d'appello. Inoltre, mentre le tabelle hanno efficacia biennale, il calendario delle udienze ha durata annuale (v. art. 16, primo comma, d. lgs. n. 273/1989, con espresso riferimento al calendario della corte di appello, della corte di assise di appello e delle loro sezioni, ma certamente estensibile al calendario del tribunale).

Quanto alla fissazione delle udienze straordinarie, il relativo potere non è disciplinato da norme di ordinamento giudiziario ma dall'art. 477 c.p.p., ("durata e prosecuzione del dibattimento")

che si limita a disporre che, se il dibattimento non si esaurisce in una sola udienza il presidente dispone che sia proseguito “nel giorno seguente non festivo”. La norma, che ha per destinatario il presidente del collegio (o, in caso di giudizio monocratico, il giudice), non distingue, almeno espressamente, tra udienze ordinarie e udienze straordinarie, né contiene altra limitazione se non quella relativa alla celebrazione del dibattimento in giorno festivo. In mancanza di ulteriori limitazioni si deve pertanto dedurre che il presidente (o, in caso di giudizio monocratico, il giudice) può dunque individuare il giorno per la prosecuzione del dibattimento sia all'interno del calendario approvato dal presidente della corte di appello che al di fuori di esso, fissando così una udienza cd. straordinaria. Tale conclusione è rafforzata dal rilievo che l'art. 477 c.p.p. prevede, in evidente ossequio al principio di concentrazione, che l'udienza di prosecuzione sia fissata per il giorno seguente (purché non festivo), così dettando una disciplina diversa rispetto a quella che regola il rinvio delle udienze nel rito civile, sulla base del principio del rinvio alla successiva udienza prevista dal calendario (v. artt. 82 e 115 disp. att. c.p.c.)

L'attribuzione del potere di fissazione delle udienze di prosecuzione del dibattimento al presidente del collegio (o, in caso di giudizio monocratico, al giudice) non esclude tuttavia che l'esercizio del potere medesimo non debba rispondere a criteri di buon andamento dell'amministrazione della giurisdizione, perché l'individuazione di un giorno di udienza al di fuori della programmazione contenuta nel calendario comporta un impegno organizzativo della cancelleria e del personale ausiliario, che inevitabilmente influisce sull'andamento ordinario dei servizi amministrativi, su cui è chiamato a sorvegliare il presidente del tribunale o, nel caso in cui l'ufficio sia articolato in sezioni, il presidente di sezione. Da ciò consegue che l'esercizio del potere di fissazione di udienze straordinarie deve essere subordinato all'assenso del dirigente dell'ufficio giudiziario, sul quale compete la responsabilità del buon andamento del servizio.

Le esigenze di spedita trattazione di un processo in fase dibattimentale debbono essere soddisfatte in un ampio contesto di mantenimento delle condizioni di efficienza dell'intero ufficio giudiziario in relazione alla molteplicità di impegni. Tanto sembra implicare la necessità di un intervento, di tipo *lato sensu* autorizzatorio, del presidente di sezione e/o del presidente del Tribunale sulle scelte di individuazione delle udienze straordinarie operate dal giudice monocratico o dal presidente del collegio.

A voler ipotizzare il modulo procedimentale per l'adozione della decisione sulle cd. udienze straordinarie, si ha che l'intervento per così dire autorizzatorio del dirigente dell'ufficio o della sezione si pone come atto interno al procedimento, estraneo al momento in cui le parti processuali prendono conoscenza della decisione organizzativa del giudice, o del presidente del collegio.

#### 4. Sulla base delle considerazioni che precedono delibera

di rispondere ai quesiti come sopra riportati nei seguenti termini:

- a) il presidente del collegio penale (o il giudice, in caso di giudizio monocratico) deve, in linea di massima, adeguarsi alle indicazioni del calendario delle udienze predisposto annualmente;
- b) il presidente del collegio giudicante (o il giudice, in caso di giudizio monocratico) ha il potere di fissare udienze straordinarie, in giorni diversi da quelli previsti dal calendario, ma tale potere deve essere esercitato sempre che ricorrano presupposti di necessità, che ben possono individuarsi nell'esigenza di rapida definizione per lo stato di detenzione di taluno o più degli imputati e/o per scongiurare il rischio che maturino i tempi di prescrizione dei reati in contestazione;
- c) al dirigente dell'ufficio giudiziario, su cui grava la responsabilità organizzativa dell'intero ufficio, deve riconoscersi un potere di intervento, con atto di assenso o di dissenso, sulle scelte del presidente del collegio di fissazione di udienze straordinarie, al fine di evitare che tali scelte possano determinare disservizi o inefficienze nella complessiva organizzazione dell'ufficio;
- d) ragioni di correttezza procedimentale suggeriscono che l'intervento del dirigente dell'ufficio, salvi casi eccezionali, preceda la decisione del presidente del collegio, e quindi la comunicazione alle parti in udienza, e si esprima su un progetto di calendario, magari articolato tenendo conto delle esigenze delle parti;

- e) la decisione sulla individuazione delle udienze straordinarie spetta, come detto, al presidente del collegio, ma questi deve determinarsi nell'ambito delle indicazioni organizzative del dirigente dell'ufficio, indicazioni che, in caso di insanabile contrasto con quelle del presidente del collegio, sono destinate a prevalere.”